

Condizioni generali
Edizione dell'01.06.2015

Business One

Assicurazione malattia collettiva perdita di salario

Sommario

Informazioni per lo stipulante	4
Introduzione	4
Informazioni per lo stipulante	4
Protezione dei dati	6
A Copertura assicurativa	7
A1 Oggetto dell'assicurazione	7
A2 Persone assicurate	7
A3 Validità territoriale	7
A4 Inizio della copertura	7
A5 Fine della copertura	7
A6 Limitazioni della copertura	7
A7 Estensioni di copertura	7
B Disposizioni generali	9
B1 Contratto	9
B2 Premio	10
B3 Conteggio del premio	10
B4 Modifica del tasso di premio	11
B5 Obblighi in caso di sinistro	11
B6 Comunicazioni	12
B7 Foro	12
B8 Diritto applicabile	12
C In caso di sinistro	13
C1 Erogazione delle prestazioni	13
C2 Calcolo delle prestazioni	13
C3 Colpa grave	14
C4 Riduzione per fattori estranei alla malattia	14
C5 Durata delle prestazioni	14
C6 Trasferimento all'assicurazione individuale	15
C7 Diritto al libero passaggio tra assicuratori	16
D Glossario	18
D1 Incapacità lavorativa	18
D2 Malattia	18
D3 Cure di disintossicazione	18
D4 Medici	18
D5 Periodo d'attesa	18
D6 Ricaduta	18
D7 Zona frontaliera	18

Informazioni per lo stipulante

Introduzione

La presente informazione ragguaglia in modo chiaro e conciso lo stipulante (di seguito "lei") sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, come disposto dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Informazioni per lo stipulante

1. Identità dell'assicuratore

L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA (di seguito "la Vaudoise"). La Vaudoise è una società anonima sottoposta al diritto svizzero con sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.

2. Diritti e doveri delle parti

I diritti e i doveri delle parti derivano dalla proposta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. Dopo l'accettazione della proposta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta.

3. Copertura assicurativa e ammontare del premio

La proposta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta e la polizza contengono tutti i dati relativi al premio. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo.

4. Diritto al rimborso del premio

Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:

- lo stipulante disdice il contratto d'assicurazione in seguito a un danno che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;
- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni.

5. Obblighi dello stipulante

L'elenco seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:

- **Modifica del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento essenziale del rischio, deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto;
- **Accertamento dei fatti:** deve collaborare:
 - agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni, ecc.;
 - all'accertamento della prova del danno.

Salvo in caso di necessità, non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.

Lei è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc. La Vaudoise ha inoltre il diritto di effettuare autonomamente inchieste in merito.

- **Sopravvenienza del sinistro:** l'evento assicurato deve essere notificato entro trenta giorni dall'inizio dell'incapacità lavorativa.

Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

6. Inizio della copertura assicurativa

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa sulla base di quanto stabilito per iscritto nell'attestato provvisorio di copertura o ai sensi delle disposizioni legali.

7. Disdetta del contratto da parte dello stipulante

Può rescindere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi quattordici giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento finale dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- in caso di modifica della tariffa dei premi da parte della Vaudoise. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta decade quattro settimane dopo che lo stipulante è venuto a conoscenza di tale violazione, al più tardi tuttavia un anno dopo la contravvenzione.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre a una disdetta del contratto da parte dello stipulante. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

8. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può rescindere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, se il contratto è disdetto al più tardi al momento del pagamento finale dell'indennità. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica di disdetta allo stipulante;
- entro quattro settimane dalla conoscenza della reticenza, se ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto.

La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

Questo elenco riporta solo i casi più frequenti che possono condurre alla disdetta del contratto da parte della Vaudoise. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Protezione dei dati

1. Principio

La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto e utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi di assicurazione, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico.

Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all'estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.

2. Informazioni

La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale.

Lei ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che la riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.

A Copertura assicurativa

A1 Oggetto dell'assicurazione		La Vaudoise copre, alle condizioni contrattuali, la perdita di salario risultante da un'incapacità lavorativa dovuta a una malattia e attestata da un medico.
A2 Persone assicurate		Sono assicurate tutte le persone appartenenti al gruppo designato nella polizza ed esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai sensi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).
A3 Validità territoriale	1. Principio	L'assicurazione è valida nel mondo intero; fuori dall'Europa essa è tuttavia valida unicamente per viaggi e soggiorni che non oltrepassano i dodici mesi consecutivi.
	2. Copertura all'estero	La persona assicurata che si ammala nel corso del suo soggiorno all'estero beneficia delle prestazioni assicurate per la durata della sua assenza dalla Svizzera, dal Liechtenstein o dalla zona frontaliere, al massimo però durante novanta giorni.
A4 Inizio della copertura		La copertura assicurativa inizia il giorno dell'entrata in servizio convenuta nel contratto di lavoro, al più presto tuttavia alla data di entrata in vigore del contratto. Per le persone incapaci al lavoro in quel momento, l'assicurazione entra in vigore soltanto quando riprendono il lavoro. Restano riservati i casi di libero passaggio tra assicuratori secondo l'art. C7 CGA.
A5 Fine della copertura		Oltre ai casi previsti dalla legge e dal contratto, la copertura assicurativa cessa per ogni persona assicurata: <ul style="list-style-type: none">• il giorno in cui terminano i rapporti di lavoro, a mezzanotte;• il giorno in cui la persona assicurata compie 70 anni.
A6 Limitazioni della copertura		<i>Non è assicurata in base al presente contratto l'incapacità lavorativa:</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>dovuta a una malattia che è in corso al momento dell'entrata in vigore della copertura assicurativa, con riserva dell'art. C7 CGA (libero passaggio tra assicuratori);</i>• <i>provocata da effetti di radiazioni ionizzanti, a meno che il danno alla salute sia conseguente a interventi medici in rapporto con una malattia assicurata;</i>• <i>derivante da una malattia che è la conseguenza diretta o indiretta di violazioni della neutralità svizzera o consecutiva a eventi bellici;</i>• <i>attribuibile alla gravidanza, se questa ha avuto inizio prima dell'entrata in vigore della copertura assicurativa, con riserva dell'art. C7 CGA (libero passaggio tra assicuratori);</i>• <i>derivante dalle conseguenze di interventi di chirurgia estetica.</i>
A7 Estensioni di copertura	1. Principio	Le coperture definite all'art. A7, cifre 2-10 CGA possono essere assicurate mediante esplicita disposizione nella polizza.
	2. Indennità di maternità a complemento della base legale	La Vaudoise versa l'indennità giornaliera assicurata in seguito a tutti i parti verificatisi dopo il sesto mese di gravidanza nel corso della durata convenuta. Se questa estensione è stata stipulata durante la gravidanza o se la gravidanza ha avuto inizio dopo l'entrata in vigore della copertura assicurativa (art. A4 CGA), l'indennità giornaliera non è dovuta. Il diritto all'indennità giornaliera cessa, per ogni persona assicurata, il giorno in cui terminano i rapporti di lavoro e, in ogni caso, il giorno in cui si conclude il contratto d'assicurazione.
	3. Copertura in caso di decesso	In caso di decesso in seguito a una malattia coperta dal presente contratto, la Vaudoise versa il salario dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 338, cpv. 2 CO sulla base del salario assicurato e delle garanzie

previste nel contratto d'assicurazione.

4. Prestazioni accordate durante il periodo di prova

In deroga parziale agli artt. C5, cifra 7, e C6, cifra 2 CGA, le persone assicurate che stanno svolgendo il periodo di prova beneficiano delle stesse prestazioni del resto del personale.

5. Personale distaccato all'estero

In deroga parziale all'art. A3 CGA, il personale distaccato all'estero è assicurato alle stesse condizioni del personale che lavora ed è domiciliato in Svizzera o nel Liechtenstein, nella misura in cui adempia cumulativamente le condizioni seguenti :

- soggiorna nel paese del suo luogo di lavoro;
- è soggetto all'AVS;
- è in servizio all'estero da meno di due anni.

La persona assicurata che si ammala all'estero ha tempo novanta giorni per tornare in Svizzera, in Liechtenstein o nella zona frontaliere per continuare a beneficiare delle prestazioni assicurate.

6. Adeguamento del salario assicurato in caso di incapacità lavorativa

In deroga parziale all'art. C2, cifra 1 CGA, l'adeguamento del salario è preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni.

Esso deve tuttavia essere stato comunicato alla persona assicurata prima dell'inizio dell'incapacità lavorativa o essere retto da un contratto collettivo di lavoro (CCL).

7. Rinuncia al periodo d'attesa dopo un infortunio secondo la LAINF

In deroga parziale agli artt. C5, cifra 1, e D5 CGA, la Vaudoise non tiene conto del periodo d'attesa convenuto nella polizza se l'assicurazione LAINF pone fine alle sue prestazioni per la mancanza di un rapporto di causalità con l'infortunio e l'erogazione delle prestazioni passa all'assicurazione malattia collettiva perdita di salario, nella misura in cui:

- l'assicurazione secondo la LAINF sia pure stipulata alla Vaudoise;
- l'incapacità lavorativa sia ancora in corso in quel momento.

8. Congedo non pagato

In deroga parziale al quarto punto dell'art. C2, cifra 2 CGA, la Vaudoise accorda prestazioni in caso di malattia durante un congedo non pagato.

La copertura assicurativa è mantenuta per trenta giorni dall'inizio del congedo non pagato.

Essa può essere prolungata unicamente se il collaboratore stipula un'assicurazione convenzione ai sensi della LAINF e se il contratto di lavoro non è disdetto. La copertura assicurativa in caso di malattia è accordata per la stessa durata di quella per l'assicurazione convenzione LAINF.

Il salario considerato è l'ultimo versato prima dell'inizio del congedo.

9. Rinuncia alla disdetta del contratto su sinistro

In deroga parziale all'art. B1, cifra 4 CGA, la Vaudoise rinuncia all'applicazione dell'art. 42 della LCA, salvo in caso di pretese fraudolenti da parte dello stipulante, della persona assicurata o degli aventi diritto.

10. Personale con contratto di lavoro a durata determinata

In deroga parziale all'art. C5, cifra 4 CGA, il diritto alle prestazioni è mantenuto per la durata prevista nella polizza d'assicurazione.

B Disposizioni generali

B1 Contratto	1. Entrata in vigore	<p>Gli obblighi della Vaudoise iniziano alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza. Se la copertura è stata concessa a titolo provvisorio, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa nei limiti previsti dalla lettera che accorda la copertura provvisoria. La Vaudoise può rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione proposta. In tal caso, i suoi obblighi cessano entro tre giorni a partire dalla ricezione dell'avviso di rifiuto da parte dello stipulante. È dovuto un premio parziale calcolato fino all'estinzione della copertura.</p>
	2. Durata	<p>Il contratto è stipulato per la durata convenuta. Alla fine di tale durata, si rinnova tacitamente di anno in anno.</p>
	3. Disdetta del contratto da parte dello stipulante	<p>Può rescindere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi;• dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi quattordici giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento finale dell'indennità da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;• in caso di modifica della tariffa dei premi da parte della Vaudoise. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.
	4. Disdetta del contratto da parte della Vaudoise	<p>La Vaudoise può rescindere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, tre mesi entro la fine dell'anno assicurativo. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se le perviene entro il giorno che precede l'inizio del termine di tre mesi;• dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, se il contratto è disdetto al più tardi al momento del pagamento finale dell'indennità. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue quattordici giorni dopo la notifica di disdetta allo stipulante;• entro quattro settimane dalla conoscenza della reticenza, se ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui le perviene. <p>La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza. Il diritto della Vaudoise a detto rimborso cade in prescrizione dopo un anno a decorrere dal giorno in cui le condizioni della reticenza sono state stabilite e, in ogni caso, dopo dieci anni dalla nascita di tale diritto.</p>
	5. Fusione, modifica della forma giuridica o del nome dell'azienda	<p>La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">• se lei è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;• in caso di frode ai danni dell'assicurazione. <p>In caso di modifica della forma giuridica, del nome della ragione sociale, del diritto della comunità o della ragione individuale e/o in caso di fusione, le basi legali (Ordinanza sul registro di commercio ORC/Legge sulla fusione LFus ecc.) sono applicabili. Non è previsto alcun diritto di</p>

B2 Premio

1. Sistema

disdetta.

Il premio è fisso o variabile. La polizza determina il sistema di premio applicabile e precisa il salario massimo preso in considerazione per il calcolo del premio.

2. Scadenza

Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno assicurativo e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza convenuti. Il primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto però alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza.

3. Pagamento rateale

Se è convenuto un pagamento rateale del premio, la polizza determina il relativo supplemento. Le rate che scadono durante l'anno assicurativo, con riserva dell'art. B2, cifra 4 CGA, sono considerate come se beneficiassero di una proroga di pagamento.

4. Rimborso

Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al momento della disdetta del contratto.

Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi:

- lo stipulante disdice il contratto d'assicurazione in seguito a un sinistro che si verifica nel corso dell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione;
- il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.

Restano riservate le disposizioni relative ai conteggi di premio (art. B3 CGA).

5. Ingiunzione di pagamento

Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, lo stipulante sarà diffidato per iscritto e a sue spese a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida, che menzionerà le conseguenze della mora. Se il termine trascorre infruttuosamente, la copertura assicurativa non è data per tutte le incapacità lavorative che iniziano dopo la scadenza del termine precitato e fino al pagamento completo dei premi e delle spese. Le ricadute di una malattia la cui copertura assicurativa non era data non danno diritto a indennità.

6. Spese

Le spese di diffida e le spese di domanda d'esecuzione sono fatturate in ragione di CHF 50, rispettivamente CHF 100 al massimo.

B3 Conteggio del premio

1. Premio variabile

Il calcolo del premio è basato sulle indicazioni che figurano nella polizza. Lo stipulante deve versare il premio provvisorio all'inizio di ogni periodo d'assicurazione.

Il premio definitivo è calcolato alla fine di ogni periodo d'assicurazione o allo scioglimento del contratto. A tale scopo, la Vaudoise consegna allo stipulante un modulo da compilare con tutti i dati necessari per il conteggio.

Il premio complementare risultante dal conteggio definitivo dovrà essere pagato entro trenta giorni dall'invio dell'avviso di premio allo stipulante dell'assicurazione. La Vaudoise rimborsa allo stipulante l'eventuale parte di premio che ha percepito in eccesso entro il medesimo termine, a datare dall'invio del conteggio. Se la differenza rispetto al premio provvisorio è inferiore a CHF 20, le parti contraenti vi rinunciano. La Vaudoise è autorizzata ad adattare il premio provvisorio alla situazione effettiva all'inizio di ogni periodo d'assicurazione.

2. Tassazione

Se lo stipulante non compila il modulo, la Vaudoise procede a una tassazione d'ufficio. Il complemento ammonta al 50% del premio pagato

		<p>per l'anno concluso. Se lo stipulante non versa il premio complementare entro il termine fissato, la Vaudoise ha il diritto di procedere conformemente all'art. B2, cifra 5 CGA.</p>
<p>B4 Modifica del tasso di premio</p>	<p>3. Verifiche</p>	<p>La Vaudoise è autorizzata a verificare i dati forniti dallo stipulante il quale, a tal fine, deve consentirle un diritto di controllo su tutti gli elementi determinanti, in particolare sui conteggi dei contributi AVS e della previdenza professionale dell'impresa dichiarata. Se i dati forniti dallo stipulante sono inesatti, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi a decorrere dalla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta fino al giorno del pagamento del premio complementare (compresi gli interessi e le spese) risultante dalla rettifica.</p>
	<p>4. Prestazioni assicurative</p>	<p>Le prestazioni assicurative (determinate secondo le norme dell'AVS) versate agli assicurati in virtù del contratto d'assicurazione non devono essere dichiarate come salario.</p>
<p>B5 Obblighi in caso di sinistro</p>	<p>1. Modifica della tariffa</p>	<p>In caso di modifica della tariffa, la Vaudoise può domandare l'adattamento del contratto a partire dal successivo periodo d'assicurazione. Essa deve comunicare i nuovi tassi di premio allo stipulante, al più tardi trenta giorni prima della fine dell'anno assicurativo.</p>
		<p>Se lo stipulante rifiuta l'adattamento del contratto, può disdirlo per la fine del periodo d'assicurazione in corso. In tal caso, il contratto si estingue alla fine del periodo d'assicurazione. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno del periodo d'assicurazione.</p>
		<p>L'adeguamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.</p>
	<p>2. Adeguamento alla scadenza del contratto</p>	<p>Alla scadenza del contratto, la Vaudoise può chiedere, in funzione dell'evoluzione della sinistralità, l'adeguamento del contratto a partire dal successivo periodo d'assicurazione. Essa deve comunicare i nuovi tassi di premio allo stipulante, al più tardi trenta giorni prima della fine dell'anno assicurativo.</p>
<p>B5 Obblighi in caso di sinistro</p>	<p>1. Annuncio</p>	<p>Quando un'incapacità lavorativa potrebbe dar diritto alle prestazioni, lo stipulante o la persona assicurata sono obbligati a informare la Vaudoise al più tardi trenta giorni dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa, indipendentemente dal termine d'attesa convenuto. Se l'annuncio è effettuato oltre questa scadenza, il giorno in cui viene ricevuto è considerato il primo giorno di incapacità lavorativa. Inoltre, se ne risultano complicazioni importanti, la Vaudoise si riserva il diritto di limitare o di rifiutare il versamento delle prestazioni.</p>
	<p>2. Segreto d'ufficio</p>	<p>La persona assicurata che pretende delle prestazioni da parte della Vaudoise deve esonerare dal segreto d'ufficio gli ospedali, i medici, altri fornitori di prestazioni mediche, le autorità, le società o gli istituti d'assicurazione, in particolare l'assicurazione invalidità e gli istituti di previdenza professionale, e autorizzarli a fornire alla Vaudoise tutte le informazioni richieste in relazione al caso annunciato.</p>
	<p>3. Utilizzazione dei dati</p>	<p>È dato per acquisito che la persona assicurata che pretende delle prestazioni da parte della Vaudoise abbia dato il suo consenso al fatto che quest'ultima comunichi in modo appropriato tutti i dati concernenti il suo caso ad altri assicuratori, segnatamente a coassicuratori o a riassicuratori, in Svizzera e all'estero. La Vaudoise è pure autorizzata a domandare loro informazioni e a consultare ogni documento ufficiale o giudiziario in relazione diretta o indiretta con l'evento annunciato. Questo accordo è indipendente dal riconoscimento del diritto alle prestazioni d'assicurazione.</p>

	<p>4. Documenti</p>	<p>Lo stipulante o la persona assicurata devono trasmettere immediatamente alla Vaudoise i documenti necessari alla liquidazione del caso (autorizzazione firmata della persona assicurata che dà accesso alle informazioni mediche necessarie alla gestione, attestato d'incapacità lavorativa ecc.). La Vaudoise può chiedere i documenti che consentano di determinare la perdita di salario e si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni.</p>
	<p>5. Cura medica</p>	<p>Se la persona assicurata non si sottopone alle cure mediche alle quali si può ragionevolmente esigere che si sottoponga e grazie alle quali ci si può attendere un notevole miglioramento della sua capacità lavorativa, perde il diritto alle prestazioni.</p>
	<p>6. Controllo</p>	<p>La Vaudoise ha il diritto di controllare o far controllare la fondatezza dell'incapacità lavorativa con i mezzi che giudicherà più appropriati nel rispetto della sfera personale della persona assicurata.</p>
	<p>7. Esame della persona assicurata</p>	<p>La Vaudoise si riserva il diritto di far esaminare a sue spese la persona assicurata da un medico di sua scelta. La persona assicurata perde il suo diritto alle prestazioni se non si sottopone a tale esame.</p>
	<p>8. Annuncio agli assicuratori sociali</p>	<p>La persona assicurata è tenuta a far valere entro i termini previsti le sue pretese presso le assicurazioni sociali e a collaborare con quest'ultime, segnatamente l'AVS, l'assicurazione invalidità, l'assicurazione infortuni secondo la LAINF, l'assicurazione disoccupazione, l'assicurazione militare federale, la previdenza professionale o istituti stranieri analoghi.</p>
	<p>9. Violazione degli obblighi</p>	<p>In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Vaudoise rifiuterà o ridurrà le sue prestazioni in misura pari a quelle alle quali la persona assicurata avrebbe avuto diritto presso gli istituti summenzionati.</p>
	<p>9. Violazione degli obblighi</p>	<p>Se lo stipulante o la persona assicurata violano colpevolmente uno degli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni precedenti, la Vaudoise è liberata dai suoi obblighi quattordici giorni dopo la diffida scritta.</p>
	<p>1. Dello stipulante, della persona assicurata o dell'avente diritto</p>	<p>Tutte le comunicazioni dello stipulante, della persona assicurata o dell'avente diritto alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle sue agenzie in Svizzera.</p>
	<p>2. Della Vaudoise</p>	<p>Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte all'ultimo indirizzo indicato dallo stipulante, dalla persona assicurata o dall'avente diritto.</p>
<p>B6 Comunicazioni</p>		
<p>B7 Foro</p>		<p>Per ogni controversia risultante dal presente contratto, la Vaudoise riconosce la competenza dei tribunali del domicilio svizzero dello stipulante, della persona assicurata o dell'avente diritto.</p>
<p>B8 Diritto applicabile</p>		<p>La proposta, le condizioni d'assicurazione e la LCA costituiscono la base del presente contratto.</p>

C In caso di sinistro

C1 Erogazione delle prestazioni	1. Principio	Le prestazioni sono versate dopo la scadenza del periodo d'attesa, per qualsiasi incapacità lavorativa almeno del 25% giustificata dal punto di vista medico, proporzionalmente al grado d'incapacità lavorativa attestato.
	2. Disoccupati	Per i disoccupati riconosciuti atti al collocamento da parte dell'ente competente e beneficiari di un'indennità di disoccupazione, l'indennità giornaliera è ridotta della metà quando l'incapacità lavorativa è superiore al 25%; l'indennità giornaliera è intera quando l'incapacità lavorativa è superiore al 50%.
	3. Certificato	L'incapacità lavorativa deve essere debitamente certificata da un medico. Se non supera tre giorni, può essere certificata anche dal solo datore di lavoro.
	4. Cura medica	Se il certificato concerne un periodo retroattivo d'incapacità lavorativa, sono presi in considerazione soltanto gli ultimi tre giorni precedenti la prima visita medica (inizio della cura medica).
	5. Parto	<i>Non sussiste diritto a prestazioni per quattordici settimane a partire da un parto, con riserva della stipulazione della copertura «Indennità di maternità» ai sensi dell'art. A7, cifra 2 CGA. Restano riservate altre disposizioni legali.</i>
C2 Calcolo delle prestazioni	1. Principio	L'indennità giornaliera è determinata in base al salario contributivo per l'AVS che la persona assicurata ha ricevuto nell'azienda dichiarata al momento dell'evento provocante l'incapacità lavorativa o la ricaduta, inclusi gli elementi del salario non ancora versati e che gli sono dovuti. Detto salario è convertito in salario annuo e diviso per 365.
	2. Casi speciali	Il salario determinante per l'indennità giornaliera è stabilito in funzione delle disposizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none">• se la persona assicurata non ha ottenuto il salario o ne ha ottenuto uno ridotto a causa del servizio militare, del servizio nella protezione civile, del servizio civile, di un infortunio, della maternità o della disoccupazione parziale, viene preso in considerazione il guadagno che avrebbe conseguito senza queste circostanze;• se la persona assicurata non esercita regolarmente un'attività lucrativa o il suo salario è sottoposto a forti fluttuazioni, ci si deve basare su un salario medio, calcolato in base ai guadagni realizzati nell'azienda dichiarata nel corso dell'anno precedente l'incapacità lavorativa;• in caso di forte aumento del salario nel corso dell'anno precedente l'incapacità lavorativa o la ricaduta, la Vaudoise si riserva il diritto di basarsi sul salario medio realizzato nei tre anni che precedono l'incapacità o la ricaduta;• un'incapacità lavorativa iniziata durante un congedo non pagato dà diritto alle prestazioni solamente dal giorno in cui la persona assicurata avrebbe dovuto riprendere il lavoro se non si fosse ammalata. In deroga all'art. D5 CGA, il periodo d'attesa decorre dal momento in cui la persona assicurata avrebbe dovuto riprendere il lavoro. Il salario preso in considerazione da quel momento è quello versato per ultimo prima dell'inizio del congedo.
	3. Giorni indennizzati	L'indennità giornaliera è pagata per tutti i giorni (domeniche e giorni festivi compresi).
	4. Norme AVS	Per le persone assicurate non assoggettate all'AVS rimangono applicabili le norme della stessa.

	<p>5. Salario massimo</p>	<p>La polizza stabilisce il salario massimo preso in considerazione per il calcolo delle prestazioni.</p>
	<p>6. Coordinamento con le assicurazioni sociali</p>	<p>Se la persona assicurata ha diritto durante l'incapacità lavorativa a prestazioni di assicurazioni sociali, in particolare quelle menzionate all'art. B5, cifra 8 CGA, la Vaudoise deve unicamente la differenza tra queste prestazioni, all'occorrenza cumulate, e l'indennità giornaliera assicurata. Eventuali riduzioni operate da questi enti non aumentano gli obblighi della Vaudoise.</p> <p>La persona assicurata riconosce alla Vaudoise il diritto di recuperare direttamente presso questi enti la parte delle loro prestazioni erogate congiuntamente all'indennità giornaliera della Vaudoise.</p>
<p>C3 Colpa grave</p>		<p>La Vaudoise rinuncia all'applicazione dell'art. 14, cpv. 2 LCA e non opera alcuna riduzione delle sue prestazioni in caso di colpa grave della persona assicurata.</p>
<p>C4 Riduzione per fattori estranei alla malattia</p>		<p>Le prestazioni della Vaudoise subiscono una riduzione proporzionale quando fattori estranei alla malattia influenzano il grado d'incapacità lavorativa.</p>
<p>C5 Durata delle prestazioni</p>	<p>1. Principio</p> <p>2. Esclusione</p> <p>3. Esaurimento</p> <p>4. Contratto di lavoro a durata determinata</p> <p>5. Tubercolosi e poliomielite</p>	<p>La Vaudoise versa, fatte salve le eventualità elencate all'art. C5, cifre 2 e 4-8 CGA, l'indennità giornaliera assicurata per un periodo massimo di 730 giorni per caso di malattia. Il periodo d'attesa convenuto è imputato alla durata massima delle prestazioni. Per il calcolo della durata delle prestazioni, i giorni d'incapacità lavorativa parziale di almeno il 25% contano come giorni interi.</p> <p>Per caso di malattia si intendono le cause e le conseguenze di un pregiudizio alla salute che hanno portato a un'incapacità lavorativa.</p> <p>Se, nel corso di una malattia, ne insorge un'altra, i giorni del primo caso di malattia che danno diritto alle prestazioni sono imputati alla durata delle prestazioni.</p> <p>Se una nuova malattia si manifesta dopo lo scadere della durata delle prestazioni, la copertura assicurativa è accordata per questo caso alla sola condizione che la persona assicurata abbia in precedenza recuperato la sua capacità lavorativa totale o parziale e soltanto nella misura in cui l'incapacità lavorativa supplementare sia dovuta alla nuova malattia.</p> <p><i>Le malattie che hanno comportato l'esaurimento delle prestazioni sono escluse dalla copertura assicurativa.</i></p> <p>La persona assicurata non può impedire l'esaurimento del suo diritto all'indennità giornaliera rinunciandovi.</p> <p>Per le persone assicurate con contratto stagionale o a durata limitata, la durata delle prestazioni corrisponde al massimo alla durata prevista nel contratto di lavoro.</p> <p>Qualora una convenzione collettiva di lavoro lo preveda, la durata massima dell'art. C5, cifra 1 CGA è estesa a un massimo di 1800 giorni in un periodo di sette anni consecutivi, se l'incapacità lavorativa è attribuibile a una tubercolosi o a una poliomielite.</p>

	6. Fine dei rapporti di lavoro	<p>Per le persone che non hanno ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento secondo AVS e sono in incapacità lavorativa al momento in cui lasciano l'azienda assicurata, il diritto alle prestazioni per la malattia in corso è mantenuto nel quadro delle disposizioni della presente assicurazione collettiva al più tardi fino all'esaurimento della durata massima delle prestazioni. Le prestazioni sono inoltre limitate al grado d'incapacità lavorativa esistente nel momento in cui la persona assicurata lascia la cerchia di persone assicurate.</p> <p>Per il caso in corso, il diritto alle prestazioni non è mantenuto nel quadro delle disposizioni della presente assicurazione collettiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di stipulazione di un'assicurazione individuale di libero passaggio (art. C6 CGA); • se la persona assicurata può far valere un diritto a entrare immediatamente in un'altra assicurazione collettiva stipulata dal suo nuovo datore di lavoro (convenzione di libero passaggio tra assicuratori); • se l'incapacità lavorativa è interrotta.
	7. Fine delle prestazioni	<p>Con riserva di un esaurimento precedente, le prestazioni per la malattia in corso finiscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dopo 180 giorni dalla fine dei rapporti di lavoro per le persone assicurate non domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein e per le persone assicurate che lasciano il datore di lavoro o vengono licenziate durante il periodo di prova, oppure; • dal momento in cui la persona assicurata beneficia delle prestazioni pensionistiche della previdenza professionale o al più tardi quando raggiunge l'età ordinaria di pensionamento secondo AVS; • e in tutti i casi il giorno in cui l'assicurazione cessa in virtù del contratto o della legge.
	8. Età ordinaria di pensionamento secondo l'AVS	<p>Per le persone che hanno superato l'età ordinaria di pensionamento secondo AVS quando inizia l'incapacità lavorativa, l'indennità giornaliera viene versata al massimo per una durata di 180 giorni per malattia, ma al più tardi fino al momento in cui queste persone compiono 70 anni.</p>
	9. Soggiorno all'estero	<p>La persona assicurata incapace al lavoro che lascia temporaneamente la Svizzera, il Liechtenstein o la zona frontaliere può beneficiare delle prestazioni per la durata del suo soggiorno, a condizione che abbia in precedenza ottenuto l'accordo scritto della Vaudoise.</p>
	10. Trasferimento del domicilio all'estero	<p>Il diritto alle prestazioni si estingue al più tardi al termine del periodo durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario in virtù delle disposizioni legali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le persone assicurate domiciliate in Svizzera o nel Liechtenstein, se trasferiscono il domicilio fuori dalla Svizzera o dal Liechtenstein; • per i frontalieri, se trasferiscono il domicilio fuori dalla zona frontaliere, dalla Svizzera o dal Liechtenstein.
C6 Trasferimento all'assicurazione individuale	1. Principio	<p>La persona assicurata ha il diritto di passare all'assicurazione malattia individuale della Vaudoise, a condizione che sussista un'attività lucrativa e che non possa fare valere il diritto al libero passaggio ai sensi dell'art. C7 CGA, nei casi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando cessa di appartenere alla cerchia delle persone coperte da un'assicurazione malattia collettiva stipulata presso la Vaudoise; • quando questa assicurazione termina; • quando la persona assicurata è disoccupata e riconosciuta collocabile da parte dell'ente competente.

C7 Diritto al libero passaggio tra assicuratori

2. Casi speciali

Non sussiste invece il diritto a passare all'assicurazione individuale:

- se la persona assicurata ha esaurito l'indennità giornaliera per la malattia in corso e ha diritto, a causa di quest'ultima, a una rendita intera dell'assicurazione invalidità;
- se la persona assicurata beneficia delle prestazioni pensionistiche della previdenza professionale oppure ha raggiunto l'età ordinaria di pensionamento secondo AVS nel momento in cui esce dall'assicurazione collettiva;
- se la persona assicurata non è domiciliata in Svizzera o nel Liechtenstein;
- se la persona assicurata lascia il datore di lavoro o viene licenziata durante il periodo di prova.

3. Domanda di trasferimento

Per essere valida, la domanda di trasferimento deve essere formulata per iscritto entro novanta giorni dal giorno dell'uscita dall'assicurazione collettiva.

4. Obbligo di informare

Lo stipulante è responsabile d'informare gli aventi diritto in merito alla possibilità di domandare il trasferimento all'assicurazione individuale. Egli è il solo responsabile dell'eventuale danno risultante da una mancanza d'informazione in tempo utile.

5. Obbligo della Vaudoise

La Vaudoise ha, nei limiti delle disposizioni dell'assicurazione individuale, l'obbligo di garantire alla persona assicurata che esce dall'assicurazione collettiva le prestazioni accordate da quest'ultima. L'indennità giornaliera assicurata dall'assicurazione individuale non può tuttavia essere superiore al reddito della persona assicurata al momento della stipulazione. L'età limite dell'assicurazione individuale corrisponde all'età ordinaria di pensionamento secondo AVS della persona assicurata. Le malattie che hanno comportato il versamento massimo delle prestazioni dell'assicurazione collettiva previste all'art. C5 CGA sono escluse dalla copertura dell'assicurazione individuale. Il termine d'attesa rimane quello previsto dall'assicurazione collettiva; tuttavia, in caso di disoccupazione, è fissato ad almeno trenta giorni.

6. Età d'entrata

Quale età d'entrata nell'assicurazione individuale è determinante quella d'entrata nell'assicurazione collettiva della Vaudoise.

7. Imputazione

I giorni durante i quali la persona assicurata ha fruito dell'assicurazione collettiva sono imputati alla durata massima del versamento dell'indennità giornaliera prevista nell'assicurazione individuale.

8. Maternità

La persona assicurata incinta che passa all'assicurazione individuale non ha diritto alle prestazioni di maternità eventualmente assicurate ai sensi dell'art. A7, cifra 2 CGA.

1. Principio

Quando un dipendente deve entrare in un'assicurazione collettiva stipulata con la Vaudoise in seguito:

- a un cambiamento del datore di lavoro (adesione all'assicurazione collettiva perdita di salario del suo nuovo datore di lavoro stipulata presso la Vaudoise);
- a un cambiamento d'assicuratore (stipulazione da parte del datore di lavoro di un'assicurazione collettiva perdita di salario presso la Vaudoise)

beneficia del libero passaggio ai sensi della convenzione di libero passaggio stipulata tra gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia.

2. Condizioni

Le condizioni sono le seguenti:

- la Vaudoise, nei limiti previsti dalla convenzione di libero passaggio stipulata tra gli assicuratori di indennità giornaliera in caso di malattia, ha l'obbligo di garantire alla persona assicurata che cambia assicurazione la copertura accordata fino ad allora, a esclusione tuttavia di un'eventuale indennità giornaliera di maternità a complemento della base legale. Né lo stato di salute né eventuali limiti d'età d'ammissione all'assicurazione possono essere opposti nel momento in cui fa valere il diritto di libero passaggio;
- i giorni durante i quali la persona che cambia assicurazione ha beneficiato dell'indennità giornaliera dell'assicurazione collettiva precedente sono imputati alla durata del versamento dell'indennità giornaliera prevista nell'assicurazione collettiva del precedente assicuratore;
- in caso d'incapacità lavorativa della persona che cambia assicurazione, e a condizione che il termine d'attesa convenuto con la precedente assicurazione collettiva sia già scaduto, la Vaudoise riprende il versamento dell'indennità giornaliera del precedente assicuratore dal giorno del passaggio nell'assicurazione collettiva.

D Glossario

D1 Incapacità lavorativa

È considerata incapace di lavorare la persona che, a causa di una malattia, non può esercitare la propria attività professionale abituale, oppure, se l'incapacità dura da un certo tempo, rimane nell'impossibilità di esercitare qualsiasi altra attività che si può ragionevolmente esigere considerando il suo stato di salute e le sue attitudini.

D2 Malattia

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

D3 Cure di disintossicazione

Una cura di disintossicazione in uno stabilimento ospedaliero è parificata a una malattia.

D4 Medici

Sono considerati medici le persone titolari del diploma federale di medicina o di chiropratica o di qualsiasi altro diploma straniero riconosciuto come equivalente, nonché le persone autorizzate da un Cantone a esercitare la medicina in virtù di un certificato scientifico, nei limiti di questa autorizzazione. In caso di soggiorno all'estero, sono assimilate ai medici le persone autorizzate a esercitare la medicina dalla legislazione dello Stato in questione.

D5 Periodo d'attesa

Il periodo d'attesa è il periodo d'incapacità lavorativa durante il quale l'indennità giornaliera non è versata. Esso è calcolato per ogni caso d'incapacità lavorativa di un tasso uguale o superiore al 25%. Tuttavia, in caso di ricaduta, non è tenuto conto di un nuovo periodo d'attesa. Per il calcolo del periodo d'attesa, tutti i giorni sono presi in considerazione e i giorni d'incapacità lavorativa parziale contano come giorni interi.

Il periodo d'attesa decorre dal primo giorno d'incapacità lavorativa attestata.

D6 Ricaduta

Per il calcolo della durata delle prestazioni e del periodo d'attesa è considerata ricaduta di una malattia la riapparizione della stessa nei dodici mesi che seguono immediatamente l'ultimo giorno d'incapacità lavorativa causata dalla medesima malattia, a condizione che ci sia un'incapacità lavorativa attestata da un medico.

D7 Zona frontiera

Per zona frontiera si intende una distanza in linea d'aria fino a 50 km tra domicilio e confine.

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Lausanne

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch

